

La responsabilità dei proprietari

di Paola Fossati*

Le norme vigenti, i riferimenti nel codice civile e penale, lo sforzo di giuristi e legislatori sono il tramite per fronteggiare i problemi di compatibilità all'interno della società civile. Ma è necessario sostenerli con lo sviluppo di una cultura della relazione umano/non-umano, che comprenda la consapevolezza delle responsabilità.

FOTO MARIO CURCI, FLICKR VETERINARI FOTOGRAFI



razione di doveri. Nella consapevolezza che, a prescindere dalle simpatie personali, gli animali hanno un proprio valore intrinseco, e che questo deve essere salvaguardato.

Ciò, ovviamente, assume un significato e una rilevanza particolare per coloro che decidono di diventare proprietari di un animale. **Tale scelta comporta, infatti, effetti "duraturi". Almeno quanto la vita dell'animale stesso.** Deve cioè essere chiaro, innanzitutto, che non la si può facilmente configurare come *reversibile*.

L'introduzione di un animale in famiglia lo rende, appunto, *familiare*¹; in pratica, ne fa una controparte relazionale, in senso comunicativo, educativo, collaborativo, ecc... **Sempre meno uno strumento o un giocattolo e sempre più un partner.** Di fatto, vincola alla sua cura e protezione (diligenza del *pater familias*). Ma, al contempo, al suo controllo e alla sorveglianza perché non corra il rischio di compromettere l'incolumità propria o altrui.

Ecco, allora, emergere e affermarsi l'importanza della preparazione a diventare proprietari di animali insieme a quella delle regole, che accreditano il diritto quale garante di un equilibrio di convivenza. In particolare, in merito alle problematiche che maggiormente incidono

¹ Cfr. pdl **Disposizioni per la tutela degli animali e Codice Civile**, presentata il 21 ottobre 2008.

Appoggiata dall'Intergruppo Parlamentare Animale, con il contributo della Sezione di Medicina Legale e Legislazione Veterinaria di Milano, Dott.ssa Paola Fossati, in merito al punto "riconoscimento giuridico dell'*animale familiare*".

- **La composizione della società attuale, oltre che di etnie, è ormai innegabilmente un mélange di specie.** In particolare in ambiente urbano, la convivenza uomo-animale si estrinseca in maniera tanto ravvicinata da risultare perfino "invadente". Ne deriva il discordante consenso espresso dalla collettività: manifestato in forme di crescente sensibilità verso i secondi o recisamente negato, in forme di intolleranza o avversione.

In ogni caso, considerato l'ampio coinvolgimento sociale, l'impegno di gestione per comporre i differenti interessi si richiede, più che al singolo (proprietario di animale), a tutto il sistema di amministrazione pubblica e al legislatore, perché l'attenzione prestata al mondo animale possa tradursi in atteggiamenti positivi, ma anche in provvedimenti concreti e condivisi.

Il rapporto uomo-animale impone serie responsabilità. Un concetto che riconduce alle nozioni di rispetto e correttezza. Ovvero al riconoscimento di interessi specifici e alla configu-

Responsabilità

sulla coesistenza non solo di umani e animali, ma anche di zoofili e zoofobi.

A tale proposito merita, peraltro, sottolineare come spesso il rischio di responsabilità oggettiva che discende dalla proprietà o dalla detenzione di un animale sia sopportato in maniera inconsapevole, a fronte di una potenziale obbligazione a rispondere dei danni cagionati anche molto onerosa. **Tra i punti sui quali si concentra la disciplina: a) Danno cagionato da animali; b) Divieto di detenzione; c) Immissioni; d) Omessa custodia e malgoverno.**

DANNO CAGIONATO DA ANIMALI

(Rif. art. 2052 codice civile) - Chiunque conviva con un animale, lo detenga o, comunque, abbia accettato di occuparsene assume la responsabilità di esso, della sua salute e del suo benessere, ma anche del suo corretto inserimento (e comportamento) nella società.

Il proprietario di un animale è considerato responsabile dei danni che esso cagiona, sia che si trovi sotto la sua custodia sia che fosse smarrito o fuggito. L'art. 2052 c.c. stabilisce a suo carico una presunzione di colpa, salvo che provi il caso fortuito. Costituisce caso fortuito uno specifico evento impreveduto e imprevedibile, assolutamente eccezionale e inevitabile, da cui discende la realizzazione dell'avvenimento dannoso, escluso ogni nesso di causalità tra quest'ultimo e il soggetto coinvolto.

La responsabilità per danno cagionato da animali, dunque, ricorre tutte le volte che il danno sia stato prodotto dall'animale stesso con diretto nesso causale. Ovvero derivi da "qualsiasi atto o moto dell'animale *quod sensu caret*, che dipenda dalla natura dell'animale medesimo e prescindendo dall'agire dell'uomo" (Cass. Civ. Sez. III, sent. n. 261 del 19 gennaio 1977). In tal caso, il Codice Civile stabilisce a carico del proprietario dell'animale una presunzione di responsabilità (inversione dell'onere della prova) superabile solo con la prova del caso fortuito, essendo insufficiente la dimostrazione di

INCOLUMITÀ PUBBLICA

Ordinanza 3 marzo 2009, in materia di tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani.

Ribadisce all'art. 1 la responsabilità del proprietario di un cane relativamente al benessere, al controllo e alla conduzione dello stesso. Il proprietario risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.

Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose, al proprietario e al detentore si impone:

- l'uso di un guinzaglio di lunghezza non superiore a mt 1,5 (tranne che nelle aree-cani)
- la disponibilità di una museruola, rigida o morbida
- la responsabilità di affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente
- l'assunzione preventiva di informazioni su caratteristiche ed esigenze del cane che si intende acquisire, nonché sulle norme vigenti da rispettare
- la capacità di assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato al contesto in cui vive.

aver applicato la comune diligenza nella custodia dell'animale stesso nonché essendo "irrelevante che il suo comportamento dannoso sia stato causato da impulsi interni imprevedibili o inevitabili ed essendo, invece, **sufficiente al permanere della suddetta presunzione che il danno sia stato prodotto con diretto nesso causale, da fatto proprio dell'animale**" (Cass. Civ. Sez. III, sent. n. 75 del 6 gennaio 1983)².

² In tal senso, cfr. *ex multis* Cass. civ. Sez. III, 19-03-2007, n. 6454.

In sintesi, alla parte lesa spetta provare l'esistenza del collegamento eziologico tra l'animale e l'evento lesivo, mentre colui che è stato chiamato in giudizio, per scagionarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva che sia idoneo a interrompere il nesso causale³.

Qualora il cane provochi dei danni mentre è affidato a terzi (a titolo di cortesia, per es. ad amici, parenti, conoscenti, oppure a titolo contrattuale, per es. a gestori di pensioni per animali) il proprietario è chiamato, comunque, a risponderne. A meno che il depositario abbia violato, per negligenza, gli obblighi di vigilanza e sorveglianza o comunque di ordinaria diligenza⁴.

La giurisprudenza più tradizionalista ritiene detentore responsabile ai sensi dell'art. 2052, il terzo che si serve dell'animale affidato per la realizzazione di un interesse autonomo e limitatamente al tempo in cui lo ha "in uso" (intendendo con tale espressione che il depositario può trarre vantaggio dal "potere di sfruttamento dell'animale secondo la sua naturale destinazione").

³ La Corte di Cassazione ha stabilito che l'incidente causato dall'attraversamento improvviso di un cane sulla sede stradale rientra nella tipica ipotesi di caso fortuito che, in quanto tale, fa venir meno la presunzione di colpa a carico di chi guida, se il conducente di un mezzo procedeva a velocità moderata. Di fatto, l'imprevedibilità e l'inevitabilità dell'evento fanno venir meno la presunzione di colpa prevista dall'art. 2054 c.c. per cui chi guida non è responsabile dei danni cagionati ai propri trasportati (Sent. N. 21271/2007).

⁴ Cfr. sent. Pretura di Modena 9/05/1994: Il proprietario di un cane lasciato in deposito presso un canile privato risponde del danno cagionato dall'animale al titolare del canile in base alle norme sul deposito. Il titolare di un canile privato non ha diritto ad essere risarcito del danno cagionatogli da un cane ricevuto in deposito quando il danno avrebbe potuto essere evitato usando l'ordinaria diligenza (fattispecie in cui il titolare di un "dog's center" aveva ommesso di applicare la museruola ad uno dei cani ospitati del proprio centro prima di praticare un'iniezione dolorosa all'animale, il quale aveva reagito violentemente, morsicandolo più volte).



FOTO MARIO CURCI, FLICKR VETERINARI FOTOGRAFI

DIVIETO DI DETENZIONE

Il diritto di scegliere come proprio compagno un animale è riconosciuto non solo da quella parte di società che lo ritiene un valore aggiunto alla propria esistenza, ma anche dalla giurisprudenza di legittimità che nel tempo ha consolidato l'orientamento per cui gli animali d'affezione (cani, gatti ecc.) costituiscono parte delle "affettività familiari" che, in quanto tali, devono essere tutelate. Anche nel senso di consentirne la detenzione presso il privato domicilio.

Al fine di rendere possibile una convivenza corretta, ai proprietari degli animali si ascrive il dovere di evitare che questi causino disturbo o inconvenienti a terzi. Tale presupposto, in alcuni casi, è considerato tanto difficile da garantire che si preferisce imporre direttamente il divieto di ospitarli in determinati contesti condivisi.

Tra questi, le realtà condominiali sono quelle in cui più di frequente è messo in discussione il



diritto di ammettere animali.

In linea generale, pur se ai sensi dell'art. 1138 del codice civile **i regolamenti condominiali non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni**, è consigliabile informarsi sul regolamento condominiale prima di acquistare un appartamento (o un animale), controllando bene che, in caso sia stato predisposto dall'originario proprietario/costruttore (regolamento contrattuale) o comunque espressamente e anticipatamente accettato da tutti i condomini, esso non contenga clausole pattizie che impongano il divieto di detenzione di animali⁵.

In queste ultime due formulazioni il regolamento costituisce, infatti, una sorta di "legge interna" vincolante.

Il divieto di detenere animali non può, invece, essere previsto negli ordinari regolamenti di condominio (regolamenti assembleari), approvati dalla maggioranza dei condomini, potendo l'assemblea solo disciplinare l'uso delle parti comuni e non limitare il diritto di proprietà dei singoli sulle porzioni di fabbricato che appartengono in esclusiva a ognuno. Eventuali deliberazioni in tal senso non sarebbero valide nemmeno per i condomini che le hanno approvate (Cass. civ. sez. II, 4 dicembre 1993, n. 12028).

Peraltro, si ricorda come una precedente sentenza del Pretore di Campobasso (sent. del

12/5/1990) avesse chiarito che anche un regolamento contenente il divieto di detenere "animali che possano turbare la quiete o l'igiene della collettività" non giustifica di per sé l'inibizione ai condomini del possesso di cani o altri animali, dovendosi accertare l'eventuale, effettivo pregiudizio alle succitate condizioni di quiete e igiene da essi causato. Qualora, però, i disturbi siano accertati, il giudice può ordinare, con provvedimento d'urgenza, l'allontanamento degli animali dagli appartamenti in cui sono tenuti (Trib. Civ. Piacenza, sez. II, 10 aprile 1990, n. 231; Trib. Civ. Napoli, ord. 8 marzo 1994).

Deve, comunque, essere fatto salvo il disposto di cui all'art. 1102 c.c. in base al quale il diritto di ciascun condomino all'uso e godimento delle parti comuni dell'edificio incontra un limite nel pari diritto riconosciuto agli altri condomini. Ne consegue che non è consentito detenere un cane nel giardino condominiale o in altri spazi comuni senza adottare le cautele suggerite da criteri di almeno ordinaria prudenza (applicazione di guinzaglio e/o museruola), qualora tale comportamento impedisca agli altri condomini di fare parimenti uso dei medesimi luoghi (Cass. Sent. N. 14353 del 3/11/2000)⁶.

È peraltro possibile che le assemblee condominiali deliberino appositamente per disciplinare la presenza e le modalità di governo degli animali negli spazi condominiali. **I provvedimenti adottati risultano, in tal caso, vincolanti anche per gli inquilini o altri fruitori dell'edificio.**

Una menzione meritano, infine, i regolamenti comunali, che disciplinano la detenzione di animali sul territorio e, quindi, definiscono a loro volta le norme per i proprietari e le relative responsabilità; in merito, si rimanda ai singoli testi.

⁵ Cfr. Tribunale di Parma, sent. 11 novembre 1968.

⁶ Con sent. n. 4672 del 3 febbraio 2009, la Corte di Cassazione, IV sez. Penale, ha confermato la condanna del proprietario di un cane di razza collie, lasciato libero e senza museruola, per il reato di lesioni colpose in danno di un condomino, aggredito nel cortile condominiale con conseguenti numerose lesioni.

IMMISSIONI

(Rif. art. 844 codice civile) - La presenza di animali è, spesso, accompagnata da produzioni di odori o rumori che possono influenzare negativamente la percezione degli animali stessi da parte di terzi.

In giurisprudenza l'art. 844 del codice civile, che disciplina le immissioni moleste o dannose in riferimento alla normale tollerabilità delle stesse⁷, **si ritiene applicabile anche alla detenzione di animali in condominio**. Il criterio legale della cosiddetta "normale tollerabilità", intesa come la capacità di sopportazione normalmente ascrivibile all'uomo medio, può, per estensione, costituire riferimento anche per la risoluzione di controversie in tal merito⁸. Nel caso in cui le immissioni di rumori o odori provocati dalla presenza di un animale, dovessero superare questa capacità, il terzo (vicino di casa) potrà agire in giudizio contro il proprietario⁹. Nell'applicazione dell'art. 844 c.c. devono, comunque, essere tenute in considerazione le condizioni di tempo e di luogo in cui le immissioni si realizzano (es. zona residenziale vs. zona industriale; mezzanotte di capodanno vs. quella di un giorno feriale) per la relativa influenza sulla percezione delle stesse. Ciò significa che, come sancito dal Tribunale di Siracusa (sent. 30/11/1983), **si deve tenere conto di come la normale tollerabilità viene intesa, in quel luogo e in quel tempo, dalla coscienza sociale**.

Su tali basi si allineano la posizione del Giudice di pace di Ancona (sent. 30/07/2003), che ha ritenuto intollerabili le immissioni provocate dall'abbaiare di cani in un giardino situato a soli tre metri dalla finestra della camera da letto dei vicini (lesione del diritto alla salute ex art. 32 Cost.), e quella del Tribunale di Perugia (sent. 7/02/1998) che, invece, non ha ravvisato violazione dell'art. 844 c.c. nell'abbaiare di due cani appositamente stimolato nel corso di una consulenza tecnica d'ufficio. Si sottolinea, in merito, che proprio una consulenza tecnica può comunque essere dirimente nella definizione della tollerabilità delle immissioni, anche

in riferimento ai limiti legali di intensità dei rumori (ripetutamente individuati dai giudici, seppure in maniera non univoca).

Si ricorda, inoltre, che l'art. 659 del codice penale prevede che chiunque, anche suscitando o non impedendo strepiti di animali, provochi **immissioni rumorose di disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone sia punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 309 euro**.

In proposito, si sottolinea che la Corte di Cassazione, dopo una prima fase in cui sanciva che per la configurazione del reato di cui sopra non fosse sufficiente che il disturbo colpisse una sola persona, ma fosse necessario che esso riguardasse una pluralità di persone (obbiettivamente idoneo ad incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone), in sentenze successive ha ripristinato la rilevanza del diritto del singolo.

⁷ Art. 844 c.c.: il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avendo anche riguardo alla condizione dei luoghi.

⁸ Con sent. n. 570 del 20 febbraio 1969, la Corte di Cassazione ha affermato l'applicabilità dell'art. 844 anche ai rapporti tra condomini di uno stesso edificio quando uno di essi, nel godimento della cosa propria o anche comune, dia luogo a immissioni moleste o dannose nella proprietà dell'altro. In senso conforme, cfr. Cass. civ., sent. n. 448 del 23 gennaio 1982 e sent. n. 2396 del 6 aprile 1983.

La detenzione di un animale può integrare, in astratto, la fattispecie di cui all'art. 844 c.c. in sua interpretazione estensiva, in tutti i casi di immissione che abbiano carattere materiale, diretto o indiretto, e provochino una situazione di intollerabilità attuale, accertata alla luce dei criteri che presiedono la valutazione della tollerabilità delle immissioni (Trib. Piacenza, sent. N. 231 del 10 aprile 1990).

⁹ Le immissioni - secondo Terzagio - "devono ritenersi illecite quando per la loro intensità e frequenza siano tali da cagionare l'insofferenza e provocare disturbi alla quiete o malessere anche a persone di normale sopportazione, costituendo ciò uso anormale del diritto di proprietà e apportando una illecita immissione *in alienum* che deve essere eliminata".

OMESSA CUSTODIA E MALGOVERNO

(Rif. art. 672 codice penale) - La responsabilità dei proprietari di animali sotto il profilo penale è disciplinata dall'art. 672 c.p. in base al quale chiunque lasci libero o non custodisca con le debite cautele animali pericolosi da lui posseduti o ne affidi la custodia a persona inesperta è perseguibile per omessa custodia e malgoverno di animali.

Per tale illecito è prevista una sanzione pecuniaria amministrativa da 25 a 258 euro.

La pericolosità per l'incolumità altrui non deve essere riconosciuta soltanto agli animali temibili per una caratteristica ferocia naturale o istintiva, ma a tutti quelli che, sebbene domestici, possono divenire pericolosi in determinati casi o specifiche circostanze.

Come ha sottolineato la Cassazione, dal novero di questi ultimi **non si può escludere il cane normalmente mansueto**; per tale categoria di animali la pericolosità deve essere accertata in concreto, considerando la razza di appartenenza e ogni altro elemento rilevante¹⁰. Peraltro, ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 672 c.p. non rileva la durata dell'omessa custodia¹¹.

Non sussiste, invece, l'elemento della colpa per mancata adozione delle debite cautele nella custodia dell'animale pericoloso qualora questo si trovi in luogo privato, recintato e chiuso in modo che non possano introdursi persone estranee¹².

ANAGRAFE CANINA

Nel 1991, con la legge n. 281 il legislatore nazionale ha imposto l'anagrafe degli animali d'affezione, con riferimento ai cani, per la prevenzione del randagismo.

Attraverso tale strumento, si promuove e disciplina la tutela degli animali.

L'identificazione dei cani, mediante raccolta e archiviazione sistematica dei dati relativi a ogni soggetto, consente di riferirli a un proprietario in maniera certa. In tal modo si vincola quest'ultimo al rispetto dei comportamenti giuridici previsti dalla normativa vigente e, in definitiva, alla responsabilità nei confronti del proprio cane.

La legge ha demandato alle regioni la definizione, attraverso leggi regionali, degli adempimenti necessari per l'iscrizione dei cani all'anagrafe canina. L'identificazione degli animali avviene mediante l'applicazione di un microchip, che, in regione Lombardia, deve essere eseguita contestualmente all'iscrizione in anagrafe, entro 15 gg dall'inizio del possesso o entro 30 gg dalla nascita dell'animale e comunque prima della sua cessione a qualunque titolo. La cessione definitiva del cane deve essere comunicata all'anagrafe canina, da parte del cedente e del nuovo proprietario, entro 15 gg.

Un analogo limite di tempo è previsto per la denuncia della morte dell'animale o di cambiamenti di residenza.

PATENTINO

Nell'ambito della promozione della proprietà responsabile di animali, l'Ordinanza 3 marzo 2009 in materia di tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani ha previsto l'istituzione, ad opera dei Comuni d'intesa con Aziende Sanitarie Locali, Ordini dei medici veterinari ed associazioni di protezione degli animali, di percorsi formativi per i proprietari di cani, con rilascio di apposito patentino. La frequenza del corso può essere imposta ai proprietari di quegli animali la cui gestione, dalle risultanze dell'anagrafe canina o su segnalazione dei servizi veterinari, risulti particolarmente impegnativa. **Ma è considerata auspicabile per tutti i proprietari di cani**, al fine di acquisire gli strumenti conoscitivi necessari per adempiere al meglio al dovere di educare e

¹⁰ Cfr. Cass. Pen. Sez. IV, sent. n. 822 del 3 marzo 1970.

¹¹ Cfr. Cass. Pen. Sez. IV, sent. n. 1942 del 26 febbraio 1982.

¹² Cfr. Cass. Pen. Sez. IV, sent. n. 14829 del 14 marzo 2006.

gestire il proprio animale in società con margini di sicurezza nonché di sapergli assicurare in ogni momento e circostanza sufficienti condizioni di benessere.

ASSICURAZIONE

Premessa l'opportunità di stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi connessi al possesso di un cane (esclusa la responsabilità penale conseguente a cattiva gestione dell'animale), ai sensi dell'ordinanza 3 marzo 2009, art. 3, è resa obbligatoria una specifica assicurazione per i cani in ordine ai quali i servizi veterinari abbiano rilevato un rischio potenziale elevato, sulla base della gravità delle eventuali lesioni provocate a persone, animali o cose. I proprietari dei cani iscritti in questo elenco devono, inoltre, applicare sempre al loro cane sia il guinzaglio che la museruola, quando lo conducono in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico. Ogni proprietario risponde dei danni causati dal proprio animale, sia civilmente che penalmente.

DPCM 28 FEBBRAIO 2003

Fornisce alle Regioni le linee-guida per disciplinare il rapporto dell'uomo con gli "animali da compagnia" ai fini di una corretta convivenza. All'art. 2 individua *responsabilità e doveri del detentore di animali da compagnia*.

Quest'ultimo, identificato in chiunque conviva con un animale da compagnia o abbia accettato di occuparsene quale responsabile della sua salute e del suo benessere, deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure ed attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie e la razza.



Foto ENRICA SIVIERI, FLICKR VETERINARI FOTOGRAFI

Nello specifico:

- a) rifornirlo di **cibo e di acqua** in quantità **sufficiente** e con tempistica adeguata;
- b) assicurargli le **necessarie cure sanitarie** ed un adeguato livello di **benessere fisico e etologico**;
- c) consentirgli un'adeguata possibilità di **esercizio fisico**;
- d) prendere ogni possibile precauzione per **impedirne la fuga**;
- e) **garantire la tutela di terzi** da aggressioni;
- f) assicurare la regolare **pulizia** degli spazi di dimora degli animali.

Si sottolinea come, in tal caso, la responsabilità ascritta a chiunque detenga animali da compagnia sia intesa in accezione diversa rispetto al disposto dell'art. 2052 c.c. ovvero con riferimento a doveri di tutela dell'animale stesso e non alla garanzia di terzi estranei al rapporto.

*Ricercatore confermato

Sezione di Medicina Legale e Legislazione
Veterinaria, Dipartimento di Scienze Cliniche
Veterinarie, Università di Milano

Responsabilità